

Spett.le

Ministero della Giustizia

PEC: *notificheattigiudiziari.mingiustizia@giustiziacert.it*

AVVISO DI PENDENZA RICORSO | NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso Tar Lazio-Roma R.G. Nr. 4360/2026

Integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami

ex art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.

Spettabile *Amministrazione*,

con riferimento al ricorso presentato dalla:

- sig.ra **Carmen LIGUORI**, nata a Cercola (NA) il 12/07/1986 (C.F.: **LGRCMN86L52C495T**);
innanzi al:

- **Tar Roma, la Sezione Quarta Ter, recante R.G. Nr. 4360/2026;**
nei confronti di:

- **Ministero della Giustizia;**
- **Commissione Interministeriale RIPAM**
- **Formez PA**

e nei confronti dei controinteressati:

- **Sofia VERALDI;**
- **Antonella MARROCCO;**
- **Alessio MILANI;**

avverso i seguenti atti:

- a) la **graduatoria finale di merito, pubblicata in data 18/02/2026**, relativa al "**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia – CODICE 02**", profilo **Assistenti**, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata alla posizione Nr. 21728, quale idonea non vincitrice, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello rivendicato;
- b) la **graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 18/02/2026 ed in data 03/04/2026**, relativa al "**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria,**

da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02", profilo Assistenti, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta ricompresa;

- c) i verbali della seduta del 18/02/2026 della Commissione per mezzo dei quali è stata validata l'idoneità della posizione Nr. 21728 nella graduatoria finale di merito relativa al CODICE 02, profilo Assistenti, con omissione dell'attribuzione della titolarità delle riserve per l'accesso ai concorsi pubblici, in violazione dell'art. 1, comma 4, e degli artt. 7 e 8 del bando di concorso,
- d) di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, anche non conosciuto, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

per i seguenti motivi di ricorso:

- *eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2 e 6, comma 1, lett. b), della legge nr. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. nr. 40/2017; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; disparità di trattamento; violazione dell'art. 1, comma 4, ed artt. 7 e 8 del bando di concorso: la graduatoria di merito impugnata ed il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso sono gravemente lesivi degli interessi della sig.ra Carmen LIGUORI a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato dalla stessa nella domanda di partecipazione;*
- *violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ.: La condotta scorretta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione (in particolare da Uffici dello Stato) a danno della sig.ra Carmen LIGUORI configura la violazione del primario principio del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 cod. civ., in considerazione del fatto che, come statuito dal Consiglio di Stato, non "diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)" (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 4 maggio 2018);*

con:

- **ordinanza n. 4590/2026 del 26/08/2026**, è stata disposta l'*integrazione del contraddittorio per pubblici proclami*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., tramite pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, nei confronti dei controinteressati inseriti:
- a) nella graduatoria finale di merito, pubblicata in data 18/02/2026, relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia – CODICE 02", profilo Assistenti, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata alla posizione Nr. 21728, quale idonea non vincitrice, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello rivendicato;

- b) nella graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 18/02/2026 ed in data 03/04/2026, relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02", profilo Assistenti, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta ricompresa;
- c) nei verbali della seduta del 18/02/2026 della Commissione per mezzo dei quali è stata validata l'idoneità della posizione Nr. 21728 nella graduatoria finale di merito relativa al CODICE 02, profilo Assistenti, con omissione dell'attribuzione della titolarità delle riserve per l'accesso ai concorsi pubblici, in violazione dell'art. 1, comma 4, e degli artt. 7 e 8 del bando di concorso,
- d) in ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, anche non conosciuto, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

per il conseguente pronunciamento sul seguente ricorso (segue testo integrale):

RICORSO

con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Nell'interesse della:

sig.ra **Carmen LIGUORI**, nata a Cercola (NA) il 12/07/1986 (C.F.: **LGRCMN86L52C495T**) e residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via S.M.G.A. Castello nr. 104,

PARTE RICORRENTE

rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele DI GIOIA (C.F. DGIRFL88C25E974F), del Foro di Nola, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Palma Campania (NA) alla Via Trieste nr. 306, giusta procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c., il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, c.p.a., di voler ricevere notificazioni/comunicazioni al domicilio digitale PEC: raffaeledigioia@pec.it o al telefax 081-18511552.

CONTRO

Ministero della Giustizia

*in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi nr. 12.
(domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**)
- Estratto da REGINDE in data 13/04/2026 -*

PARTE RESISTENTE

**Commissione Interministeriale
RIPAM**

*in persona del Rappresentante Legale pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi nr. 12.
(domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**)
- Estratto da REGINDE in data 13/04/2026 -*

PARTE RESISTENTE

Formez PA

*in persona del Rappresentante Legale pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi nr. 12.
(domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**)
- Estratto da REGINDE in data 13/04/2026 -*

PARTE RESISTENTE

NONCHÉ CONTRO

Sofia VERALDI

*nata a Catanzaro il 19/03/1988 (C.F.: **VRLSFO88C59C352X**), utilmente collocatasi alla posizione Nr. 29, con punteggio 30,5.*

(domicilio digitale PEC: avv.sofiaveraldi@pec.it)

- Estratto da INI-PEC in data 13/04/2026 -

CONTROINTERESSATO

Antonella MARROCCO

nata a Cassino il 02/07/1991 (C.F.: MRRNNL91L42C034H), utilmente collocatasi alla posizione Nr. 11, con punteggio 31.

(domicilio digitale PEC: avv.marroccoantonella@pecavvaticassino.it)

- Estratto da INI-PEC in data 13/04/2026 -

CONTROINTERESSATO

Alessio MILANI

nato a Latina il 23/06/1988 (C.F.: MLNLSS88H23E472M), utilmente collocatasi alla posizione Nr. 2603, con punteggio 26,25.

(domicilio digitale PEC: alessio.milani@pec.it)

- Estratto da INI-PEC in data 13/04/2026 -

CONTROINTERESSATO

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
E PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE**

- della **graduatoria finale di merito, pubblicata in data 18/02/2026**, relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02", profilo Assistenti, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata alla posizione Nr. 21728, quale idonea non vincitrice, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante a causa della mancata attribuzione della titolarità delle riserve per l'accesso ai concorsi pubblici, in violazione dell'art. 1, comma 4, e degli artt. 7 e 8 del bando di concorso;
- della **graduatoria vincitori, pubblicata in data 18/02/2026 ed in data 03/04/2026**, relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02", profilo Assistenti, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta ricompresa;
- dei **verbali della seduta del 18/02/2026 della Commissione** per mezzo dei quali è stata validata l'idoneità della posizione Nr. 21728 nella graduatoria finale di merito relativa al CODICE 02, profilo Assistenti, con omissione dell'attribuzione della titolarità delle riserve per l'accesso ai concorsi pubblici, in violazione dell'art. 1, comma 4, e degli artt. 7 e 8 del bando di concorso,

e di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, anche non conosciuto, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente,

e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, per il CODICE 02 - profilo Assistenti, quale vincitrice,

nonché per la condanna delle Amministrazioni intime

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente nella graduatoria dei vincitori, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica dei titoli preferenziali o di precedenza, nonché della titolarità delle riserve per l'accesso ai concorsi pubblici (**per aver svolto ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il SCU - Servizio Civile Universale**) e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella dovuta posizione della graduatoria finale di merito, per il CODICE 02 - profilo Assistenti, quale vincitrice.

PREMESSO IN FATTO

- Che, in data 24/08/2025, la sig.ra Carmen LIGUORI, previo pagamento della quota di partecipazione, ha presentato la propria candidatura sul Portale "inPA" per il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02" nell'area Assistenti (vds. allegato nr. 01), indicando, nel rispetto dell'art. 1, comma 4, e degli artt. 7

e 8 del bando, i relativi **titoli preferenziali o di precedenza e titolarità delle riserve per l'accesso ai concorsi pubblici**, precisamente "flaggando" la casella: "Riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale) - Legge n. 74/2023 ovvero del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successivo DL. 25 del 14 marzo 2025: riserva di posti nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito" (vds. allegato nr. 02);

- Che, in data 23/10/2025, la sig.ra Carmen LIGUORI ha regolarmente svolto la prova d'esame prevista dal bando di concorso (vds. allegato nr. 03);
- Che, in data 18/02/2026, la Commissione RIPAM pubblicava sul Portale "inPA" la graduatoria finale di merito - Codice 02, ove la sig.ra Carmen LIGUORI risultava essersi collocata utilmente alla posizione Nr. 21728, con esito "IDONEO", non vincitore, e punteggio totale pari a 21,75, precisamente:

POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI	TOTALE PUNTEGGIO	ESITO	TITOLI DI PREFERENZA*	RISERVA**
21728	LIGUORI	CARMEN	12/07/1986	21,75	0	21,75	Idoneo	P	

(vds. nel dettaglio, pag. 762 dell'allegato nr. 04)

- Che nella graduatoria finale di merito relativa al CODICE 02 del concorso in parola **non risulta attribuita alla sig.ra Carmen LIGUORI la titolarità delle riserve per l'accesso ai concorsi pubblici**, diversamente da quanto chiaramente indicato nella domanda di partecipazione del 24/08/2025 (vds. pag. 3 allegato nr. 02);
- Che, in data 20/02/2026, la sig.ra Carmen LIGUORI presentava, a mezzo PEC, apposito reclamo in autotutela agli Uffici competenti segnalando la "**MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA RISERVA PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, REGOLARMENTE DICHIARATA IN FASE DI DOMANDA**" (vds. allegato nr. 05);
- Che tale reclamo è rimasto privo di riscontro alcuno;
- Che, quindi, la sig.ra Carmen LIGUORI ha maturato un interesse diretto, concreto ed attuale, ex art. 100 c.p.c., al fine di contestare l'illegittimità/l'inefficacia della graduatoria finale di merito e della graduatoria vincitore del CODICE 02, Area Assistenti, nonché dei verbali della Commissione per mezzo dei quali è stata validata l'idoneità della posizione Nr. 21728.

~*~

Tutto ciò premesso, in capo alla ricorrente vi è l'interesse a vedere accertata l'illegittimità degli atti impugnati, alla stregua dei seguenti

MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

I - SULL'INTERESSE AD AGIRE E SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Con riferimento alla posizione processuale della ricorrente, non vi è dubbio in ordine alla sussistenza del suo interesse alla decisione del giudizio **dalla quale deriverebbe** - avuto riguardo alla ratio del titolo di riserva (posseduto ed indicato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione) - **una sua migliore collocazione in graduatoria che consentirebbe**, così come avvenuto per altri candidati che hanno ottenuto il medesimo punteggio e/o un punteggio più basso alla prova scritta, precisamente:

POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI	TOTALE PUNTEGGIO	ESITO	TITOLI DI PREFERENZA*	RISERVA**
2491	CONTE	EMMANUELE		21,75	0	21,75	Vincitore	P	R
2492	GIAMPETRUZZI	GIUSEPPE		21,75	0	21,75	Vincitore	P	R
2493	CRIVELLO	RICCARDO		21,75	0	21,75	Vincitore	P	R
2494	FRANCHINI	DOMENICO		21,625	0	21,625	Vincitore	P	R
2495	RUBINO	VANESSA DOMENICA		21,625	0	21,625	Vincitore	P	R
2496	TONZIELLO	MARIANNA		21,625	0	21,625	Vincitore	P	R
2497	CASAMENTO	CLAUDIO		21,5	0	21,5	Vincitore	P	R
2498	IANNONE	PAOLO		21,5	0	21,5	Vincitore	P	R
2499	TOLOMEO	DAVIDE		21,5	0	21,5	Vincitore	P	R
2500	D'ASTA	DANILO		21,5	0	21,5	Vincitore	P	R
2501	MUSUMECI	SIMONE		21,5	0	21,5	Vincitore	P	R

(vds. pag. 87 dell'allegato nr. 04)

di risultare già utilmente vincitrice e non solo idonea.

Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “...la previsione del Bando che impone l'onere di indicare i titoli di preferenza nella domanda di partecipazione non è in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ma deve essere coordinata con le caratteristiche proprie dei titoli di preferenza che hanno la finalità di superare le situazioni di parità. In particolare è stato osservato che la circostanza che i titoli di preferenza non possono essere valutati prima della formazione della graduatoria rende evidente come la loro considerazione non è suscettibile di arrecare alcuna violazione al principio della par condicio tra i candidati. Ne discende che la previsione del Bando che richiede l'indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso, a maggior ragione nelle ipotesi in cui non sia espressamente previsto che tale omessa comunicazione, ne escluda la valutazione” (cfr. Consiglio di Stato nr. 9667 del 3 dicembre 2024).

Detta conclusione si pone peraltro in perfetta aderenza con quanto di recente affermato dalla Corte Costituzionale che al riguardo ha ritenuto, in termini generali (ovvero indipendentemente dall'espressa previsione normativa), che “...in ogni caso, la partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non è condizionata alla manifestazione di un'opzione. Il concorso pubblico si configura, infatti, come un unico procedimento, al quale i beneficiari accedono previa domanda ordinaria; essi partecipano alle prove previste in condizioni di parità con gli altri concorrenti, e del loro diritto alla riserva si tiene conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori, nel quale, se del caso, essi sono preferiti ai concorrenti esterni che hanno ottenuto un punteggio migliore” (cfr. Corte Costituzionale nr. 145 del 9 ottobre 2025; negli stessi termini, Consiglio di Stato nr. 8336 del 28 ottobre 2025).

Si precisa, altresì, che la controversia rientra, sulla scorta del criterio generale di riparto che guarda alla consistenza della situazione giuridica subiettiva azionata in giudizio ex art. 7, comma 1, c.p.a., nella giurisdizione generale del giudice amministrativo, poiché la posizione vantata dalla sig.ra Carmen LIGUORI si atteggia ad **interesse legittimo di tipo pretensivo**.

Ciò in quanto, avendo il giudizio de quo ad oggetto l'impugnazione di una graduatoria, si verte all'evidenza nell'ipotesi di “**controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**” che, ex art. 63, comma 4, del D.Lgs. nr. 165 del 2001 “restano”, proprio in forza del soprarichiamato criterio generale di riparto, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. sul punto, Consiglio di Stato nr. 1831 del 6 marzo 2026).

II - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA

LEGGE NR. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DEL D.LGS. NR. 40/2017; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, ED ARTT. 7 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO.

Si porta subito all'attenzione del Collegio giudicante che la graduatoria di merito impugnata ed il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo sono gravemente lesivi degli interessi della sig.ra Carmen LIGUORI a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato dalla stessa nella domanda di partecipazione, precisamente:

contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, anche presso diverse amministrazioni del SSN.

☒ **Riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale) - Legge n.74/2023** ovvero del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successivo DL. 25 del 14 marzo 2025: riserva di posti nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito

(vds. nel dettaglio, pag. 3 della domanda di partecipazione, allegato nr. 02)

Di fatto, l'Amministrazione ha negato alla ricorrente la titolarità della riserva per l'accesso ai concorsi pubblici prevista dal bando all'art. 1, comma 4, a norma del quale: "Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei" (vds. nel dettaglio, pag. 8 punto 4 dell'allegato nr. 01).

Requisito ab origine incluso nella domanda di partecipazione, ove risulta correttamente "flaggata" anche la casella corrispondente al possesso del titolo di riserva ("Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici: Si", vds. pag. 2 dell'allegato nr. 02), per aver la stessa regolarmente svolto servizio civile universale, come risultante dall'attestato rilasciato in data 19/01/2024 dal Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (vds. allegato nr. 06).

Né l'Amministrazione ha adeguatamente espresso le argomentazioni poste alla base del mancato riconoscimento del titolo di riserva della ricorrente, dopo che la stessa, presa cognizione della pubblicazione della graduatoria di merito (avvenuta il 18/02/2026), ha tempestivamente presentato reclamo in autotutela in data 20/02/2026 (vds. allegato nr. 05); reclamo, si ribadisce, rimasto privo di riscontro alcuno.

È evidente che il riconoscimento della riserva le consentirebbe di collocarsi utilmente tra i candidati vincitori del concorso Codice 02 - Area Assistenti, così come avvenuto per altri partecipanti.

Com'è noto, il servizio civile universale è stato istituito con D.Lgs. 6 marzo 2017, nr. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 8 della Legge 6 giugno 2016, nr. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla Legge 6 marzo 2001, nr. 64 ed organicamente disciplinato dal D.Lgs. 5 aprile 2002 nr. 77.

Il servizio civile nazionale istituito con la Legge nr. 64/2001 ha, sin dalla sua origine, diversamente dall'originario servizio civile, presentato una duplice natura: l'una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d'essere sino alla sospensione della stessa leva), e l'altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva.

In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest'ultimo e l'altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l'evoluzione normativa.

D'altronde la scelta del legislatore di riservare il 15% dei posti messi oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest'ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Se entrambi i servizi, egualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritario.

Sul punto, ai fini del riconoscimento del titolo di riserva, in merito alla sostanziale equiparazione del servizio civile nazionale al servizio civile universale, si richiamano i principi di diritto espressi nella chiarificatrice sentenza del TAR Lazio nr. 12019 del 18 giugno 2025.

Ebbene, nella specie, l'omessa valutazione del servizio civile universale da parte dell'Amministrazione non trova legittimo fondamento, avendo la sig. Carmen LIGUORI dichiarato il possesso del citato titolo nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

III - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE EX ART. 2043 COD. CIV..

La condotta scorretta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione (in particolare da Uffici dello Stato) a danno della sig.ra Carmen LIGUORI configura la violazione del primario principio del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 cod. civ., in considerazione del fatto che, come statuito dal Consiglio di Stato, non "diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)" (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 4 maggio 2018).

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 cod. civ., di modo che, a fronte di comportamenti colposi o dolosi dell'Amministrazione, che abbiano determinato la violazione di un diritto soggettivo, il danno cagionato deve essere risarcito (cfr. Cass. n. 5984 del 28 febbraio 2023).

Riconoscere la responsabilità della P.A. equivale a dare contenuto agli obblighi di protezione di quest'ultima nei confronti del cittadino, doveri generici connessi alla specificità della funzione e che costituiscono il limite all'autorità, in un delicato equilibrio tra azione del soggetto e esigenze di garanzia dei destinatari dell'azione.

Nella fattispecie in esame, l'illiceità, l'univocità e la gravità della colpa della P.A. è rinvenibile nell'aver omesso la valutazione del servizio civile universale, quale titolarità della riserva che avrebbe consentito alla sig.ra Carmen LIGUORI di collocarsi utilmente nella graduatoria del 18/02/2026 tra i candidati vincitori del concorso Codice 02 - Area Assistenti, poi ripubblicata in data 03/04/2026 (vds. allegati nr. 07 e 08), perseverando nell'azione di omettere il riscontro del reclamo in autotutela presentato dalla stessa in data 20/02/2026, risultato a tutt'oggi non soddisfatto.

La documentazione versata in atti costituisce il tassello del sostrato probatorio idoneo a dimostrare il grado di consapevolezza della violazione del diritto soggettivo della sig. Carmen LIGUORI e la gravità della loro colpa nel perseverare nell'omissione, a cui consegue la responsabilità amministrativa e la legittimità del risarcimento a favore della ricorrente danneggiata (cfr. Cass. n. 5120 del 3 marzo 2011).

Sul punto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 4 maggio 2018 ha affermato che: "nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), anche le norme

generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto”.

~*~

ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

ai sensi dell'art. 56, comma 1, c.p.a.

In ordine alle condizioni per la concessione del provvedimento cautelare richiesto:

- quanto al **fumus boni iuris**: esso è sorretto dai motivi di ricorso.

Si palesa con assoluta evidenza nella misura in cui l'illegittimità del mancato riconoscimento della titolarità della riserva per l'accesso ai concorsi pubblici rende altamente probabile l'accoglimento del ricorso nel merito, con conseguente diversa e migliore collocazione della ricorrente nella graduatoria finale di merito che consentirebbe a quest'ultima di risultare tra i candidati vincitori del concorso Codice 02 - Area Assistenti;

- quanto al **periculum in mora** di un danno imminente ed irreparabile in capo alla ricorrente: esso è parimenti conclamato.

Nella specie, risulta documentalmente provato in atti che sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e alla conseguente rivalutazione della titolarità della riserva con conseguente ricollocazione della ricorrente in una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, nonché nella graduatoria finale dei vincitori, con maggiori possibilità di assunzione immediata e scelta della sede di prima assegnazione.

Si aggiunga, che l'emissione di un provvedimento cautelare consentirebbe alla P.A. procedente di ponderare gli interessi quivi contrapposti e di ricondurre il procedimento in esame nell'alveo della legittimità, evitando ulteriore grave e conseguente pregiudizio all'istante.

~*~

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Atteso l'elevato numero di controinteressati, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'Albo online delle Amministrazioni resistenti, ex art. 41 c.p.a., stante l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i luoghi di residenza di tutti i soggetti inseriti in graduatoria e che verrebbero scavalcati dalla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso. Sul sito dell'Amministrazione si legge che: “nel corso della seduta del 18 febbraio, la Commissione RIPAM ha validato la graduatoria finale di merito relativa al codice 2 del concorso a 2.970 posti per funzionari e assistenti. In particolare l'elenco riguarda la selezione di 2.600 unità nell'area degli assistenti, a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria. Quanto prima avranno inizio le attività preliminari all'assunzione, volte alla scelta della sede di prima assegnazione da parte dei candidati, al fine di sanare celermente le criticità di organico degli uffici giudiziari. Di tali attività sarà data comunicazione sul sito del Ministero”.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto, Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accertati i vizi sopra enunciati, in via preliminare e cautelare

- **ACCOGLIERE L'ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**, per tutte le ragioni sopra menzionate;
- **ACCOGLIERE L'ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.**, per tutte le ragioni sopra menzionate, provvedendo con decreto motivato, affinché, **SOSPESA L'EFFICACIA ESECUTIVA DEI PROVVEDIMENTI IN EPIGRAFI INDICATI** e dei provvedimenti conseguenti e/o connessi, anche non conosciuti, venga ordinata all'Amministrazione di provvedere alla rettifica dell'omessa attribuzione della titolarità della riserva di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (ossia **riserva dei posti per gli operatori volontari SCU - Servizio Civile Universale, prevista dall'art. 1, comma 4 del bando**), con conseguente rettifica della collocazione nella graduatoria finale di merito del 18/02/2026 e nella graduatoria finale dei vincitori del 18/02/2026 e del 03/04/2026 del concorso;

nel merito

- **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità di tutti gli atti impugnati e dei provvedimenti conseguenti e/o connessi, anche non conosciuti, e conseguentemente disporre l'annullamento per i motivi illustrati in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;

e per l'effetto

- **ORDINARE** alle Amministrazioni intime di provvedere alla rettifica dell'omessa attribuzione della titolarità della riserva di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (ossia **riserva dei posti per gli operatori volontari SCU - Servizio Civile Universale, prevista dall'art. 1, comma 4 del bando**) e relativa inclusione della sig.ra Carmen LIGUORI nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito e nella graduatoria finale dei vincitori rettificata del concorso de quo;
- **CONDANNARE** le Amministrazioni intime al risarcimento dei danni patiti e patenti della ricorrente, per specifica violazione del primario principio del *neminem laedere*, codificato nell'art. 2043 cod. civ., per non aver riconosciuto ab origine la titolarità della riserva regolarmente dichiarata dalla sig.ra Carmene LIGUORI nella domanda di partecipazione e non aver successivamente rettificato la graduatoria di merito del concorso de quo, nonostante il tempestivo reclamo in autotutela sollecitato dall'avente diritto;
- **CONDANNARE** le Amministrazioni intime al pagamento delle spese del giudizio e delle competenze dell'avvocato, come previsto per legge, nonché rimborso del contributo unificato.

~*~

Unitamente al presente ricorso si depositano i documenti richiamati:

1. Bando di concorso Ministero della Giustizia 2.600 unità, Area Assistenti_Codice 02;
2. Domanda di partecipazione al concorso pubblico;
3. Compito prova scritta;
4. Graduatoria finale di merito del 18/02/2026;
5. Reclamo in autotutela del 20/02/2026;
6. Certificato Servizio Civile Universale;
7. Graduatori dei vincitori del 18/02/2026;
8. Graduatori dei vincitori del 03/04/2026.

Si dichiara che, trattandosi di pubblico impiego, il contributo unificato dovuto corrisponde alla somma di € 325,00.

Palma Campania (NA), lì 13 aprile 2026.

Avv. Raffaele Di Gioia

~*~

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza Nr. 4590/2026 del 26/08/2026 emessa dalla Sez. Quarta Ter del TAR Lazio – Roma nel procedimento recante R.G. Nr. 4360/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il Ministero della Giustizia:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Palma Campania (NA), lì 2 settembre 2026.

Avv. Raffaele Di Gioia

Totale parole: Nr. 5018 - Totale Pagine: Nr. 11

Atto giudiziario redatto nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 2, 3 e 6 del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge nr. 132/2025 si dichiara, altresì, che questo atto giudiziario è stato redatto senza l'ausilio dei sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia.